



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO**

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, all'udienza del 10.11.2022, ex art. 83.7 lettera h del dl 18/2020 e successive modifiche, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale in materia di previdenza iscritta al n. 986 del 2022 del Ruolo Generale

**TRA**

**DI SOMMA AGOSTINO**, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 16.03.1956, ivi residente alla Via F. Crispi n. 12, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio Amodio e Giulio Amodio, del Foro di Torre Annunziata, elett.te dom.to presso il loro studio, sito in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n. 127, in virtù di procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti

**RESISTENTE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 18.2.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva:

di aver lavorato, in qualità di operaio, presso diverse ditte appaltatrici del servizio di pulizia, meglio specificate in ricorso, presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, dal 1975 al 2007, con mansioni che avevano comportato una esposizione all'amianto, quantomeno sino alla fine degli anni '90 del secolo scorso;

di essere stato riconosciuto affetto da malattia professionale, asbesto correlata, dall'INAIL, dapprima, con provvedimento del 18.6.2018 e, poi, con successivo aggravamento del 24.07.2020;

di aver ottenuto dall'INAIL, in data 06.05.2021, a seguito di domanda del 18.03.2021 certificazione di esposizione all'amianto, per il periodo 1.1.1976 – 31.12.1988,

di aver richiesto all'Inail, in data 30.05.2021, senza positivo riscontro, la rettifica di tale certificazione, per l'ulteriore periodo 1989 – 03/1992, sulla base proprio delle risultanze del parere della Contarp del 24/12/2008, il quale estendeva per lo stabilimento Fincantieri di Castellammare il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro fino al 1992;

di aver presentato all'Inps in data 29.10.2021 richiesta di riconoscimento della maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto, senza esito positivo.

Tanto premesso, evidenziato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo, l'istante adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 dlgs 257 del 1992, dal 1989 al 1992, con ogni conseguente statuizione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps, deducendo, preliminarmente, la insussistenza dell'interesse ad agire.

Nel merito, l'ente eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.

Alla odierna udienza, lette le note di udienza ex art. 83.7 lettera h del dl 18/2020 e successive modifiche, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

\*\*\*\*\*

Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 esplicita che: *“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.”*,

Il suddetto meccanismo è diretto a facilitare il raggiungimento dei requisiti assicurativi necessari per l'accesso al pensionamento.

Ebbene, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire in capo al ricorrente.

L'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito della fondatezza della domanda e, quindi, dell'esistenza del diritto.

Esso presuppone l'affermazione della lesione di un interesse sostanziale e l'idoneità del provvedimento domandato a proteggerlo e a tutelarlo.

In buona sostanza, l'interesse ad agire si specifica nel rapporto di utilità intercorrente tra la lesione del diritto, così come affermata, ed il provvedimento giurisdizionale che viene richiesto; esso, inoltre, deve essere giuridico, concreto ed attuale.

Ciò posto, nel caso in esame, nel ricorso introduttivo, che segna i limiti invalicabili del *thema decidendum*, il ricorrente non ha indicato alcuna concreta utilità derivante dall'invocato riconoscimento; non ha indicato la misura del trattamento pensionistico in godimento e la eventuale nuova misura, più vantaggiosa, ricollegabile all'invocato riconoscimento.

Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri, con la conseguente improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI 05/05/2016 n. 9013).

In definitiva, sono esperibili azioni di accertamento giudiziale purché, come richiede l'art. 100 c.p.c., la relativa domanda sia sorretta da un adeguato interesse e, quindi, la giuridica certezza riguardo ad essa sia strumento indispensabile per l'affermazione di specifici diritti esercitabili, nel caso di specie, appunto, non puntualmente allegati.

Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della vicenda esaminata.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;  
compensa le spese.

Torre Annunziata, 10 novembre 2022

Il giudice  
dott.ssa Marianna Molinaro